



GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

LE NOVITA' DEL C.C.N.L. ARTIGIANO AREA MECCANICA

DATA 26.06.2018

RELATORE CdL Danilo

LISDERO

IL RINNOVO

- Accordo di rinnovo del 24 aprile 2018
- Accordo integrativo del 18 maggio 2018

SFERA DI APPLICAZIONE

- **METALMECCANICA**
- **INSTALLAZIONE IMPIANTI**
- **AUTORIPARAZIONE**
- **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**
- **OROLOGIAI**
- **ORAFI E AFFINI**
- **ODONTOTECNICI**



DECORRENZA E DURATA

Dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018

LE NOVITA'

- INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
- FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE – SANARTI
- MALATTIA
- LAVORO A TERMINE
- LICENZIAMENTO PER MANCANZE
- ORARIO DI LAVORO
- TRATTAMENTO ECONOMICO

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Settore Autoriparazione

viene inserita la nuova figura professionale del
“meccatronico” inquadrandolo alla 3° - 4° - 5° categoria in
relazione al livello di capacità ed autonomia del lavoratore

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Settori Meccanica di produzione e Orafi argentieri e affini

Viene aggiunta la qualifica di QUADRO di cui alla Legge 190/1985

i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in ambiti fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.

FONDO DI SOLIDARIETA' - SANARTI

- **Sono stati recepiti** nel nuovo C.C.N.L. gli accordi interconfederali in materia di:
 - Fondo di solidarietà bilaterale
 - SANARTI

MALATTIA

- Il lavoratore deve comunicare la propria assenza **entro il normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica**
- Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato di malattia telematico **entro due giorni** tramite telefax, e-mail, SMS se previsto dall'azienda
- Il lavoratore deve inviare in azienda l'eventuale certificato di malattia cartaceo **entro due giorni** tramite FAX o posta elettronica producendo in seguito l'originale

MALATTIA

Al superamento dei limiti di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, di una **aspettativa non retribuita per malattia**, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle precedenti mansioni.

LAVORO A TERMINE

- Limiti quantitativi

*Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di **3** lavoratori a termine.*

*Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di **4** lavoratori a termine.*

Nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore Odontotecnico è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza così come sopra calcolati con arrotondamento

LAVORO A TERMINE

- Limiti quantitativi

Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività.

LAVORO A TERMINE

– Intervalli temporali

Con riferimento all'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 81/2015:

- *l'intervallo tra due contratti di lavoro a termine viene stabilito nelle seguenti misure:*
 - **10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi;**
 - **5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi.**
- **è consentita l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.**

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

E' stato inserito il caso di

- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi.

tra quelli per i quali il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa

A decorrere dalla data della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo tale norma è unificata e si applica a tutti i settori rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L.

ORARIO DI LAVORO

Ex festività

Si introduce la possibilità di fruire dei permessi residui annuali maturati entro il 31 dicembre **sino al 30 aprile** (in luogo del 31 gennaio) dell'anno successivo oppure di farli confluire nella banca ore

ORARIO DI LAVORO

Flessibilità dell'orario di lavoro

In alternativa a quanto già previsto dal C.C.N.L. in materia l'azienda potrà, previo accordo con i lavoratori, articolare l'orario di lavoro su una **media di 40 ore settimanali** nei 12 mesi, con limiti massimi di **45** ore e minimi di **35**. Le ore eccedenti le 40 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 10%

TRATTAMENTO ECONOMICO

Indennità di trasferta per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Dal 01 settembre 2018 => 35 €

Indennità di reperibilità per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Dal 01 settembre 2018

- reperibilità 24 ore => 13 €
- reperibilità 16 ore => 7 €

TRATTAMENTO ECONOMICO

Minimi tabellari (riferiti al livello 5°)

Settore metalmeccanica ed installazione di impianti e Settore orafi, argentieri ed affini

- *Prima tranche dal 1° maggio 2018* € 22,00
- *Seconda tranche dal 1° settembre 2018* € 20,00
- *Incremento salariale a regime 5°* € **42,00**

Settore odontotecnica

- *Prima tranche dal 1° maggio 2018* € 21,50
- *Seconda tranche dal 1° settembre 2018* € 20,00
- *Incremento salariale a regime 5°* € 41,50

TRATTAMENTO ECONOMICO

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2015-30 aprile 2018, ai lavoratori in forza alla data del 24 aprile 2018, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad **€ 299,00** suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo verrà erogato in 2 tranches:

- **€ 150** con la retribuzione di **giugno 2018**;
- **€ 149** con la retribuzione di **ottobre 2018**.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 24 aprile 2018 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Una tantum

L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2018



GRAZIE.